

COMUNE DI ESCOLCA

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero Categoria: 1

UFFICIO DEL SINDACO

Responsabile: Lai Eugenio

in data 13/02/2018

OGGETTO:

DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA GREGGI VIA COL DI LANA

IL SINDACO

VISTA l'ordinanza Sindacale n 2/2007 con la quale è stato fatto divieto di transito e di pascolo al bestiame nelle are urbane;

VISTO il Regolamento comunale per la tutela, detenzione e conduzione degli animali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 29.09.2016 ed in particolare l'art. 16 , punto 2 con il quale è consentito il transito degli ovini nelle vie periferiche del centro abitato fino alla realizzazione della strada di circonvallazione;

DATO ATTO che era consentito temporaneamente il transito delle greggi in via Col di Lana per proseguire nel prolungamento di via R. Elena, strada vicinale Auledu, per consentire agli allevatori il raggiungimento dei pascoli e delle stalle sociali, in assenza di percorsi alternativi in ambito extraurbano;

RICHIAMATA l'ordinanza del Servizio Tecnico n. 4 del 07.02.2018 con la quale è stato disposto il divieto di transito e sosta veicolare, pedonale e animale nel tratto di strada del prolungamento di via Regina Elena direzione strada vicinale di Auledu per consentire la realizzazione dei lavori di difesa idraulica dell'abitato ed individuando nel tratto della strada Escolca- Nurri, sottostante il cimitero, il percorso alternativo per consentire il solo transito pedonale per la conduzione degli animali;

VERIFICATO che l'esecuzione dello stradello di servizio necessario per la manutenzione e la pulizia del canale di guardia a monte dell'abitato di Escolca I lotto consente il passaggio pedonale e delle greggi, proseguendo nella vecchia strada di collegamento Escolca- Nurri sottostante il cimitero, realizzando in tal modo il percorso alternativo delle greggi all'attuale percorso urbano in via Col di Lana direzione strada vicinale Auledu;

RILEVATO che il transito delle greggi in aree urbane possono essere veicolo di malattie infettive per l'uomo, considerata la presenza di zecche e altri parassiti e la conseguente diffusione di insetti quali mosche e zanzare con il potenziale pregiudizio per il diffondersi di zoonosi degli animali all'uomo, determinate anche dal conseguente imbrattamento delle aree e dei luoghi interessati dalla circolazione di tali animali come anche da nota 3377 del 28.03.2007 dell'Asl 8 Servizio Igiene Edilizia, Urbanistica, Ambienti Confinanti che detta precise indicazioni in merito al transito, allevamento o detenzione di qualsiasi animale grosso e minuto con alcune deroghe riguardo l'allevamento di piccoli animali da cortile;

CONSIDERATO ancora, che tale fenomeno del transito veicolare e/o di greggi, determina anche una situazione di degrado nella pulizia e nel decoro delle strade percorse;

RILEVATO che con la realizzazione della strada di circonvallazione non è possibile per i motivi succitati tollerare il passaggio delle greggi;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.i;

ORDINA

Con decorrenza immediata l'assoluto divieto di transito e/o sosta di greggi di animali in via Col di Lana direzione strada vicinale Auledu;

Di individuare nello stradello di servizio alla manutenzione e la pulizia del canale di guardia a monte dell'abitato di Escolca I lotto e proseguendo nella vecchia strada di collegamento Escolca-Nurri sottostante il cimitero, il percorso alternativo a quello urbano per consentire il transito pedonale e delle greggi al seguito;

DISPONE CHE

Le violazioni alla presente ordinanza, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni penali conseguenti ad eventuali denunce d'ufficio all'Autorità Giudiziaria competente, siano punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.to L.vo 267/2000 e succ. mod. e integ.

Per il procedimento sanzionatorio si applicano le disposizioni della legge n. 689/81.

DEMANDA

La Polizia Locale e la Forza Pubblica sono incaricati di far rispettare le prescrizioni previste dal presente provvedimento.

AVVERTE

Avverso la presente Ordinanza è ammesso nel termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio comunale, ricorso al competente TAR, oppure secondo le prescritte modalità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione sempre all'Albo Pretorio.

Copia di questo atto è affissa all'Albo Pretorio.

Si comunichi a:

- A) Ufficio di Polizia Locale;
- B) Al Ufficio Tecnico sede;
- C) Stazione Carabinieri – Gergei;
- D) Stazione Forestale- Isili;

Il Sindaco

(Dott. Eugenio Lai)